

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE DEL NIDO D'INFANZIA

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali della compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi di gestione dei servizi educativi 0-3 anni. Ai fini del presente regolamento per utente si intende il soggetto responsabile del pagamento della tariffa di compartecipazione, abilitato a richiedere l'iscrizione al servizio educativo.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano ai servizi educativi per la prima infanzia comunali e convenzionati.

Art. 2 - Criteri generali per la definizione delle tariffe

1. Gli utenti partecipano alla parziale copertura dei costi dei servizi, mediante il pagamento di una tariffa.
2. Le tariffe dei servizi sono corrisposte in misura differenziata, in relazione alla situazione economica degli utenti.
3. La differenziazione delle tariffe si realizza mediante l'applicazione di una tariffa massima e la concessione di agevolazioni definite in modo continuo fino all'applicazione di una tariffa minima.
4. La valutazione della situazione economica del richiedente l'agevolazione tariffaria è determinata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130). A tal fine il richiedente è tenuto a presentare al Comune, la dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, contenente la situazione reddituale e patrimoniale prima dell'inizio della frequenza del servizio educativo.

Art. 3 - Determinazione delle tariffe

1. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, stabilisce gli importi delle tariffe per ciascuna tipologia di servizio, tenuto conto dei costi, dei tempi e delle modalità di svolgimento dei servizi medesimi; stabilisce altresì i valori ISEE di riferimento per l'applicazione della tariffa minima e massima e le modalità operative per la concessione delle agevolazioni.
2. La tariffa è calcolata sulla base mensile dovuta, quale compartecipazione al costo complessivo del servizio, indipendentemente dalle giornate di presenza del bambino, fatte salve le riduzioni e le esenzioni previste dal presente regolamento.
3. Ove prevista dal presente regolamento, la tariffa giornaliera è convenzionalmente determinata nella misura di 1/20 della tariffa mensile.

Art. 4 - Assenza del bambino

1. La tariffa è ridotta per ogni giorno di assenza nel mese di riferimento.
2. Nei casi previsti dal comma 1, è presa in considerazione la tariffa convenzionale giornaliera determinata annualmente dalla Giunta comunale per ciascuna tipologia di servizio.

Art. 5 - Riduzione tariffarie per mancata erogazione di servizio

1. Per la prima settimana di inserimento non sarà corrisposta alcuna contribuzione; i giorni indicati al presente comma saranno appositamente contrassegnati dalle educatrici nel registro delle presenze.
2. Per i bambini inseriti nel servizio nel corso dell'anno scolastico, la tariffa è applicata a decorrere dalla settimana successiva alla data fissata per l'inserimento.
3. Solo nei casi di forzata chiusura del nido la retta sarà decurtata proporzionalmente al periodo di chiusura del servizio, salvo diversa decisione in tal senso da parte della Giunta Comunale.

4. La tariffa è proporzionalmente ridotta nella misura giornaliera convenzionale in caso di riduzione del servizio per cause di forza maggiore, compresi gli scioperi del personale, come disciplinati dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, e dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previste dalla contrattazione collettiva.

5. La tariffa è ridotta nella misura giornaliera convenzionale nel caso di interruzione parziale del servizio in concomitanza con assemblee ed attività sindacali del personale o di scioperi di durata inferiore alla giornata.

6. Nel mese di settembre, la tariffa è proporzionalmente ridotta in relazione alle effettive settimane del servizio previsto dal calendario scolastico.

Art. 6 - Esenzioni totali e parziali dal pagamento della tariffa

1. L'esenzione totale dal pagamento della tariffa viene concessa:

a. quando sussiste un particolare disagio socio-economico familiare segnalato dai Servizi Sociali del comune, dal Centro Affidi e/o dai competenti uffici ASL;

b. quando il bambino è portatore di handicap certificato o in corso di riconoscimento ai sensi della legge n. 104 del 1992 (art. 12 ss.mm.ii).

2. La Giunta comunale individua altresì le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni nei casi di rilevanti variazioni intervenute nella situazione economica del richiedente, successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ISEE.

Art. 7 - Pagamento della tariffa

1. Il pagamento della tariffa viene effettuato entro il giorno 30 del mese successivo e nella quota saranno conteggiate le eventuali riduzioni per le assenze.

2. In caso di ritardo nel pagamento, fino a 3 mesi dopo la data di scadenza, l'Amministrazione Comunale formulerà specifici solleciti ed attiverà tutte le procedure necessarie all'introito della somma dovuta da parte dell'utente. In caso di reiterazione dell'inadempienza, si provvederà al recupero forzoso dei crediti nelle forme di legge.

3. Al mancato pagamento entro i termini stabiliti consegue un provvedimento di sollecito e diffida entro 90 giorni, trascorsi i quali consegue la sospensione del bambino dall'asilo nido. Trascorsi 10 giorni dalla data di sospensione, e in mancanza di regolarizzazione della situazione del pagamento, si procede alle dimissioni del bambino mediante provvedimento del Responsabile dei Servizi Educativi:

4. Con le stesse modalità può essere disposta la dimissione del bambino dall'asilo nido in caso di protratta assenza ingiustificata.

5. I ritiri dal nido dovranno essere comunicati per scritto 15 giorni prima della data del ritiro medesimo.

6. Qualora la data di ritiro del bambino non coincida con la fine del mese, la quota da versare sarà calcolata per l'intero mese di frequenza.

7. Per i ritiri dal nido dopo il 31 marzo è previsto il pagamento della quota mensile ridotta del 50% fino alla data di chiusura del servizio stesso (30 giugno dell'anno educativo di riferimento), salvo diversa decisione in tal senso da parte della Giunta Comunale.

Art. 8 - Attività di controllo

1. Per l'accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva unica, presentata ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, l'Amministrazione comunale effettua controlli a campione che interessano annualmente almeno il 10% dei beneficiari di agevolazione tariffaria, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti dell'Amministrazione Pubblica.

2. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, l'Amministrazione comunale può contattare il richiedente per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Nel caso in cui trovi conferma l'incompletezza o la non veridicità della dichiarazione presentata l'Amministrazione comunale, sentiti gli interessati, provvede a dichiarare la decadenza, con decorrenza dall'inizio della frequenza al nido, dal beneficio concesso con

l'agevolazione tariffaria con conseguente applicazione della tariffa massima prevista per la tipologia di servizio

fruita. Provvede altresì al recupero degli arretrati, oltre agli interessi di legge ed eventuali altre spese.

3. L'amministrazione comunale, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, segnala il fatto all'Autorità Giudiziaria.